



TU48/19

ESERCIZIO 2019

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 330

AMM. ANDRISANI LUCA

OFF. GUARDIA C/ROTA S.

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	330	06/03/2019			4.041,35

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

ANDRISANI LUCA

via C.Nitti, 12

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02123090736 C.F. NDRLCU67B17L0490

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilaquarantuno e 35 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT06P0103015805000001809051

CAUSALE DEL PAGAMENTO

OPPOSIZIONE GIUDIZIO C/ROTA STEFANO SENT.538/2019-R.G.4198/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.3314/19

IMPORTO LORDO	4.041,35
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.041,35

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	4.041,35		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ID Fattura 22434

R.P. 330/19 - 148/19

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
AVV. LUCA ANDRISANI VIA CATALDO NITTI N. 12 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02123090736 Cod. Fiscale: NDRLCU67B17L0490 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Via Cesare Battisti 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	03	2019-03-12	EUR 4.797,59

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Attività svolta in Vs. favore relativa al giudizio DI OPPOSIZIONE Rito Fornero promosso nei Vs. confronti da Rota Stefano tribunale di Taranto Sezione Lavoro R.G. N 4198/2018 con sentenza n. 538/2019 del 07.02.2019		3.288,00	3.288,00	22 %
Rimborso Forfettario		493,20	493,20	22 %

Dati Ritenuta			
Tipo Ritenuta	Importo Ritenuta	Aliquota Ritenuta	Causale Pagamento
Ritenuta di acconto persone fisiche	756,24	20,00 %	A

Dati Cassa Previdenziale						
Tipo Cassa	Al. Cassa	Importo Cassa	Imponibile Cassa	Al. IVA	Ritenuta	Natura

Tipo Cassa	Al. Cassa	Importo Cassa	Imponibile Cassa	Al. IVA	Ritenuta	Natura
Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali	4,00 %	151,25	3.781,20	22,00 %		

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
I (esigibilità immediata)	22 %	3.932,45	865,14

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 4.041,35		IT06P0103015805000001809051

Dati Trasmittente: IT07155170157 - Progressivo Invio: D472823

Versione Style 2.4

PROT. 109

20/8/19

GESTIONE TICKETS

Dati Ticket

Numero ticket: 118587

Data Ora Ticket: 26/03/2019 12:47

Cognome e Nome: Angiulli Ettore

Procedura: Oceano / Giove

Stato ticket: Creato

Oggetto: Correzione numero fattura provvisoria.

Descrizione: Buongiorno, in data odierna è stata resa definitiva col protocollo iva n. 109 la fattura del ns. fornitore Avv. Andrisani Luca (id.22434) di € 4.797,59 registrata in provvisorio col n. 3314/19. Quando è stata resa definitiva non è stata cambiata la data del documento (che è del 12/03/2019) e il numero della fattura (che è 03) e, pertanto, chiedo cortesemente la correzione della fattura. Distinti saluti.

Dati Pluservice

Data ora presa in carico:

Data risoluzione (indicativa): Da pianificare

Segnalazione associata:

Riferimento Pluservice:

Note Pluservice:

Avv. LUCA ANDRISANI
VIA C. NITTI, 12
74123 TARANTO
TEL. 099 4520131
FAX 099 9942171
C.F.: NDR LCU 67B17 L0490
P. IVA: 02123090736

Spett. le
A.M.A.T. S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO

C.F. e P. IVA: 00146330733

NOTULA PRO-FORMA
Data emissione: 20/02/2019

Oggetto: attività svolta in Vs. favore con riferimento al giudizio DI OPPOSIZIONE (Rito Fornero) promosso nei Vs. confronti da ROTA Stefano avanti il Tribunale di Taranto – Sezione lavoro – G.L. Dr. G. De Palma, iscritto al nr. 4198/2018 R.G., deciso con sentenza nr. 538/2019 del 07/02/2019.

Compensi (giust.a preventivo e lett. conf. inc.)	3.288,00
Spese imponibili	0
Spese generali 15%	493,20
	3.781,20
Cassa previdenza avvocati 4%	151,25
	3.932,45
I.V.A. 22%	865,14
Spese esenti art. 15 d.p.r. 633/72	0
Totale euro	4.797,59
Ritenuta Acconto 20%	-756,24
Importo dovuto al netto della R.A.	4.041,35
(euro quattromila quarantuno/35)	

Rif. 2019/E/251

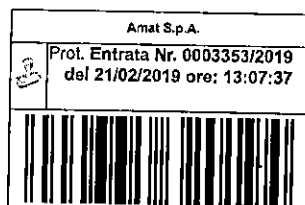
25/2/19

Avv. Luca Andrisani

N.B.: LA PRESENTE NOTULA NON COSTITUISCE FATTURA, LA FATTURA ELETTRONICA SARA' EMESSA ALL'ESITO DEL PAGAMENTO.

MODALITÀ DI PAGAMENTO: A VISTA FATTURA SU C/C 000001809051 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – AGENZIA N. 2 – TARANTO VIA D'AQUINO 111 – CIN P – COD ABI 01030 - CAB 15805
IBAN: IT 06 P 01030 15805 000001809051 BIC PASCITM1TA2

Avv. LUCA ANDRISANI
VIA C. NITTI, 12
74123 TARANTO
TEL. 099 4520131
FAX 099 9942171
C.F.: NDR LCU 67B17 L0490
P. IVA: 02123090736



Spett. le
A.M.A.T. S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO

C.F. e P. IVA: 00146330733

NOTULA PRO-FORMA
Data emissione: 20/02/2019

Oggetto: attività svolta in Vs. favore con riferimento al giudizio DI OPPOSIZIONE (Rito Fornero) promosso nei Vs. confronti da ROTA Stefano avanti il Tribunale di Taranto – Sezione lavoro – G.L. Dr. G. De Palma, iscritto al nr. 4198/2018 R.G., deciso con sentenza nr. 538/2019 del 07/02/2019.

Compensi (giust.a preventivo e lett. conf. inc.)	3.288,00
Spese imponibili	0
Spese generali 15%	493,20
	3.781,20
Cassa previdenza avvocati 4%	151,25
	3.932,45
I.V.A. 22%	865,14
Spese esenti art. 15 d.p.r. 633/72	0
Totale euro	4.797,59
Ritenuta Acconto 20%	-756,24
Importo dovuto al netto della R.A.	4.041,35
(euro quattromila quarantuno/35)	

Avv. Luca Andrisani

N.B.: LA PRESENTE NOTULA NON COSTITUISCE FATTURA, LA FATTURA ELETTRONICA SARA' EMESSA ALL'ESITO DEL PAGAMENTO.

MODALITÀ DI PAGAMENTO: A VISTA FATTURA SU C/C 000001809051 BANCA MONTE DEI PASCHI DI
SIENA – AGENZIA N. 2 – TARANTO VIA D'AQUINO 111 – CIN P – COD ABI 01030 - CAB 15805
IBAN: IT 06 P 01030 15805 000001809051 BIC PASCITM1TA2

Avv. LUCA ANDRISANI
VIA C. NITTI, 12
74123 TARANTO
TEL. 099 4520131
FAX 099 9942171
C.F.: NDR LCU 67B17 L0490
P. IVA: 02123090736

Spett. le
A.M.A.T. S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO

C.F. e P. IVA: 00146330733

NOTULA PRO-FORMA
Data emissione: 20/02/2019

Oggetto: attività svolta in Vs. favore con riferimento al giudizio DI OPPOSIZIONE (Rito Fornero) promosso nei Vs. confronti da ROTA Stefano avanti il Tribunale di Taranto – Sezione lavoro – G.L. Dr. G. De Palma, iscritto al nr. 4198/2018 R.G., deciso con sentenza nr. 538/2019 del 07/02/2019.

Compensi (giust.a preventivo e lett. conf. inc.)	3.288,00
Spese imponibili	0
Spese generali 15%	493,20
	3.781,20
Cassa previdenza avvocati 4%	151,25
	3.932,45
I.V.A. 22%	865,14
Spese esenti art. 15 d.p.r. 633/72	0
Totale euro	4.797,59
Ritenuta Acconto 20%	-756,24
Importo dovuto al netto della R.A.	4.041,35
(euro quattromila quarantuno/35)	

Rif. 2019/E/251
25/2/19

Avv. Luca Andrisani

N.B.: LA PRESENTE NOTULA NON COSTITUISCE FATTURA, LA FATTURA ELETTRONICA SARA' EMESSA ALL'ESITO DEL PAGAMENTO.

MODALITÀ DI PAGAMENTO: A VISTA FATTURA SU C/C 000001809051 BANCA MONTE DEI PASCHI DI
SIENA – AGENZIA N. 2 – TARANTO VIA D'AQUINO 111 – CIN P – COD ABI 01030 - CAB 15805
IBAN: IT 06 P 01030 15805 000001809051 BIC PASCITM1TA2

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 25 FEB. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 09-03-2019 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del 21/09/2018 Prot. 16891

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA 26/02/19 FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Rep. 530

pm

26/02/2019

Prot. n°: 16891 /UAG

Taranto, 21/09/2018

Egr. Avv.to Luca Andrisani
Via Cataldo Nitti, 12
74121 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico – AMAT S.p.A. / Rota Stefano

Con la presente, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Societario dell'AMAT S.p.A. si conferisce incarico di rappresentare la Società nell'opposizione - Rito Fornero - avverso l'ordinanza pronunciata il 13/04/2018 dal dott. G. De Palma, promossa dall'ex dipendente sig. Rota Stefano.

L'udienza di discussione è stata fissata il giorno 10/10/2018.

Il corrispettivo in suo favore per l'espletamento dell'attività prestata è stabilito con riferimento al preventivo di spesa trasmesso con nota del 18/09/2018.

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013, cui l'Azienda è tenuta, così come definitamente stabilito dalla determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015, la S.V. è invitata a produrre:

- 1) curriculum Vitae (in formato europeo);
- 2) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolari o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali (nella forma di autocertificazione secondo il modulo in copia alla presente);
- 3) copia della polizza assicurativa professionale.

Si prega, altresì, di valutare il rischio di soccombenza con riferimento ai seguenti parametri: remoto, possibile, probabile. Se resi in occasione di precedenti incarichi, non dovranno essere nuovamente prodotti i dati di cui ai punti 1 e 3.

A disposizione per ogni informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo i migliori saluti.

gm

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgio Gira)

PER RICEVUTA,
Gi- 24/09/2018

6102/80/58
FSB 21/6/08

6103/80/98 21/6/08

Oggetto: A.M.A.T. S.p.A. / Rota S. - OPPOSIZIONE RITO FORNERO (Tribunale di Taranto - Sezione lavoro - G.L. Dr. G. De Palma - R.G. 4198/2018)

Mittente: "Luca Andrisani" <lucaandrisani@fasconsociati.com>

Data: 20/02/2019 19.13

A: "Dott.ssa Fabiola Menenti" <menenti@amat.ta.it>

CC: 'Tiziana Tursi' <tursi@amat.ta.it>

Preg.ma Dottoressa buongiorno,

scrivo con riferimento al giudizio in oggetto – facendo seguito alle precedenti comunicazioni – per informarVi che al termine della discussione tenutasi alla scorsa udienza del 06/02, il Giudice ha deciso la causa con sentenza che trasmetto in allegato alla presente, di **rigetto integrale del ricorso in opposizione proposto dal sig. Rota Stefano, con condanna alle spese.**

Allego alla presente, pertanto, tutta la documentazione inerente al giudizio, di seguito specificata:

- atto di costituzione e difesa depositato a suo tempo in Cancelleria (già inoltratoVi a mezzo *mail*);
- copia integrale della sentenza sopra indicata;
- dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato;
- notula pro-forma – che fa seguito al preventivo anticipatoVi – emessa con riferimento alle suddette competenze preventive, da liquidare in favore del sottoscritto; all'esito del pagamento sarà emessa regolare fattura elettronica, salva Vs. diversa indicazione in ordine alle procedure per il pagamento dei compensi.

Il *curriculum* del sottoscritto e la copia della polizza assicurativa in vigore sono già in Vs. possesso perché trasmesse unitamente ad altra documentazione in occasione di altri incarichi svolti di recente.

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento o necessità ulteriore.

Le auguro un buon proseguimento di giornata.

Luca Andrisani

Da: Luca Andrisani [mailto:lucaandrisani@fasconsociati.com]

Inviato: mercoledì 6 febbraio 2019 13:22

A: 'Dott.ssa Fabiola Menenti'

Cc: 'Tiziana Tursi'

Oggetto: A.M.A.T. S.p.A. / Rota S. - OPPOSIZIONE RITO FORNERO (Tribunale di Taranto - Sezione lavoro - G.L. Dr. G. De Palma - R.G. 4198/2018)

Buongiorno,

mi riferisco al giudizio in oggetto e Vi comunico che all'udienza odierna si è svolta la discussione ed il Giudice ha riservato in camera di consiglio per l'emissione della sentenza.

Sarà mia cura aggiornarVi all'esito del deposito della decisione.
Con i più cordiali saluti.
Avv. Luca Andrisani

Frasca Andrisani Sollazzo

STUDI LEGALI CONSOCIATI

NAPOLI CASERTA TARANTO

Avvocato
LUCA ANDRISANI

Via Cataldo Nitti, 12
74123 - Taranto

T 099 | 459 01 31
F 099 | 987 12 52
C 368 | 985 012
E lucaandrisani@fasconsociati.com

www.fasconsociati.com

— Allegati: —

SENTENZA AMAT_ROTAS. NR. 538-2019 (OPP. FORNERO) 07.02.2019.pdf	1,8 MB
DICHIARAZIONE INCARICHI 20.02.2019 (AMAT).pdf	78,6 kB
NOTULA PRO-FORMA A.M.A.T. SpA (giud. opp. Fornero ROTAS.) 20.02.2019.pdf	86,2 kB
AMAT_ROTAS (Opp. Fornero atto di costituzione e difesa).pdf	1,7 MB

2019



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiana

Tribunale di Taranto

sezione lavoro

N. 538 SENT.

N. 4198/18 R. G.

N. 3864/19 CRON

Il giudice dott. Giovanni De Palma, nella causa di lavoro n. 4198/18, ha pronunciato ai sensi dell'art. 1, comma 57, L.n. 92/12, la seguente

SENTENZA

tra: **Rota Stefano**, rappresentato e difeso dall'avvocato **Rocco Suma**, opponente
contro **AMAT s.p.a.**, in persona del rappresentante in carica, rappresentato e difeso
dall'avvocato **Antonio Andrisani**, opposto

fatto e diritto

Con ricorso depositato il 14.5.2018, **Rocca Stefano** ha proposto opposizione all'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 1, comma 49, L.n. 92/12, nel giudizio n. 6799/17 r.g., vertente fra le medesime parti, chiedendo al giudice del lavoro adito di dichiarare, in via principale, la nullità della destituzione dal servizio per motivi disciplinari comunicatagli dalla società convenuta con lettera datata 8.5.2017, per insussistenza del fatto contestato e per le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 14, ultima parte dell'allegato al CCNL autoferrotranvieri del 2000 e dell'art. 141 c.p.c.; in via subordinata, di dichiarare l'illegittimità della medesima sanzione per difetto di proporzionalità e per violazione della normativa in tema di rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare; in ogni caso, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria di cui all'art. 18, L.n. 300/70 e con vittoria di spese.

Costituitasi, **Amat s.p.a.** ha resistito. Istruita la controversia con l'acquisizione del fascicolo relativo alla fase sommaria, i procuratori delle parti hanno dato luogo alla discussione, al cui esito il giudice ha riservato la decisione ai sensi dell'art. 1, co. 57, L.n. 92/12.

Come già anticipato in premessa, la parte opponente ha censurato l'ordinanza emessa da questo giudice all'esito del giudizio sommario, il cui testo è bene richiamare:

Come può evincersi dalle convergenti allegazioni delle parti, la presente vicenda trae origine dagli esiti dell'attività di polizia giudiziaria compendiate nelle informative di reato in atti, sulla scorta dei quali era stato contestato in sede disciplinare al Rota di aver "ripetutamente dissimulato assenze dal servizio, proprie e di altri colleghi, con presenze fittizie procacciate attraverso un uso distorto dell'apposito rilevatore e del badge personale ..." ciò con particolare riferimento a n. 9 episodi di abbandono del posto di lavoro senza alcuna timbratura, n. 43 timbrature effettuate dal Rota per conto di altri lavoratori, n. 30 episodi di timbrature effettuate da altri lavoratori per conto del Rota, secondo le scadenze temporali meglio specificate nella lettera di contestazione integralmente richiamata nella memoria di costituzione della convenuta.

Non ritenendo esaustive le giustificazioni addotte dal lavoratore a seguito della comunicazione dell'opinamento della destituzione dal servizio, la società convenuta, con nota dell'8.5.2017, confermava detto provvedimento disciplinare in rapporto alle mancanze contestate, ascrivibili alle previsioni di cui all'art. 45 del Regolamento Allegato A) al R.D. n.

148/31, punti 2 ("chi adopera artifici per procurarsi o far lucrare ad altri compensi o vantaggi indebiti"), 4 ("chi scientemente defrauda, o contribuisca che altri defraudi l'Azienda dei suoi averi, diritti ed interessi"), 8 ("chi dolosamente rechi danno all'azienda") e 9 ("chi scientemente altera, falsifica registri o atti qualsiasi appartenenti all'azienda").

Tanto premesso, è, in primo luogo, da disattendere la doglianza di parte ricorrente inerente alla violazione dell'art. 14 dell'allegato A al CCNL autoferrotrattvieri del 2000, essendo la suddetta disposizione inapplicabile al procedimento disciplinare di cui si discute, essendo lo stesso regolamentato, in virtù della data di costituzione del relativo rapporto di lavoro, alla stregua dell'art. 53 D.R. n. 148/31 (in relazione alle cui previsioni non risulta, in ogni caso dedotta, né risulta ravvisabile alcun tipo di irregolarità).

Del pari infondata è l'eccezione di parte ricorrente che involge l'irregolarità delle comunicazioni relative al procedimento disciplinare, giacché eseguite direttamente nei confronti del lavoratore (e non presso il domicilio da quest'ultimo eletto presso lo studio del proprio difensore), non potendosi nel caso ravvisare l'obbligatorietà della esecuzione della notificazione presso il domiciliatario, in difetto di una espressa dichiarazione in tal senso presente nel negozio giuridico che l'ha prevista, come vuole l'art. 141, co. 2, c.p.c.

Al contempo, nessun rilievo può ascriversi alle deduzioni del Rota sui tempi assertivamente ristretti della convocazione del lavoratore per la sua audizione personale e sulle conseguenti difficoltà riscontrate per procurarsi l'assistenza di un rappresentante sindacale, dovendosi considerare, per un verso, che la suddetta convocazione promana da una precedente richiesta di fissazione avanzata dal Rota (che avrebbe dovuto, pertanto, già da tale momento attivarsi per procurarsi l'assistenza di un rappresentante sindacale) e che, per altro verso, del tutto significativamente il Rota non formulò alcuna istanza di differimento dell'audizione a cagione delle circostanze sopra evidenziate.

Ciò posto, i fatti oggetto di addebito disciplinare (con la sola eccezione di quelli riferiti al 28/05/2014) trovano puntuale e specifico riscontro nel più che convincente contributo di conoscenza proponente dal testimone Macchietti Leonardo, Sostituto Commissario della Polizia di Stato, il quale, avendo direttamente partecipato all'attività di indagine da cui scaturiscono le contestazioni disciplinari al vaglio, ha a tale riguardo chiarito: "...Le indagini sono state svolte installando delle telecamere nascoste presso l'ingresso dell'Azienda ed è poi consistita nella verifica fra i dati risultanti dai tabulati del marcatempo e quanto visionabile dalle suddette telecamere, in tal modo sono state individuate timbrature eseguite da dipendenti diversi dai titolari del badge e registrazioni di ingressi di dipendenti in realtà assenti...", specificando, quanto alla posizione del Rota: "...Tra i soggetti in questione, ricordo in particolare il Sig. Rota Stefano in quanto abbiamo verificato un uso improprio del badge pressoché ogni giorno ... Posso confermare tutti gli episodi oggetto di contestazione e riportati alle pagine 9 e seguenti della memoria difensiva di AMAT, ad eccezione di quelli del 28/05/2014, e per i quali in particolare, specifico che: non mi risulta che alle ore 10,00 il Rota timbrò un'uscita per il De Mitri Vincenzo; mi risulta che il Rota timbrò alle ore 13,00 l'uscita del De Mitri e non l'entrata alle ore 13,00 dello stesso De Mitri. Per il resto le contestazioni corrispondono agli esiti degli accertamenti da me condotti e riportati nelle CNR in questione. ...".

Dovendosi ritenere - su tali basi e nei suddetti termini - dimostrati i fatti oggetto di addebito, è da ritenere che gli stessi, concretandosi in una ripetuta falsa attestazione della presenza in servizio del Rota e degli ulteriori dipendenti in essi coinvolti, valgano ad integrare le violazioni disciplinari contestate, essendo gli stessi riconducibili alle previsioni dell'art. 45, dell'allegato A, rubricato "Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione", secondo cui "incombe nella destituzione: (punto 2) "chi adopera artifici per procurarsi o far lucrare ad altri compensi o vantaggi indebiti" (punto 4) "chi scientemente defrauda, o contribuisca che altri defraudi l'Azienda dei suoi averi, diritti ed interessi" (punto 8). "chi

dolosamente rechi danno all'azienda" (punto 9) "chi scientemente altera, falsifica registri o atti qualsiasi appartenenti all'azienda"; il che vale, inoltre, a certificare la proporzionalità fra gli stessi addebiti e la sanzione comminata.

Sotto tale profilo, è, poi, da aggiungere (vds. Cassazione civile sez. lav. 04 maggio 2017 n. 10846) che "ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza; spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell'addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo".

Orbene, nella vicenda in esame, la ripetizione pressoché quotidiana dell'illecito disciplinare e la correlata sistematica e pervicace negazione degli obblighi discendenti dal contratto di lavoro valgono a connotare in termini di gravità i fatti contestati, tanto in relazione alla loro portata oggettiva (sul punto altresì vds. ordine di servizio Amat n. 91 del 2.11.2012, secondo cui "la registrazione della presenza in servizio attraverso l'utilizzo della tessera personale ha, per l'azienda e per i terzi, valore legale e costituisce uno dei presupposti necessari per la corresponsione delle spettanze retributive. Da ciò discende che: non è consentita la registrazione della presenza non eseguita personalmente. Pertanto, qualora venisse accertato l'utilizzo di tessere di terzi, ciò configurerebbe violazione di estrema gravità"), quanto in relazione all'intensità dell'elemento intenzionale, sì da pregiudicare irreparabilmente il rapporto di fiducia e al contempo precludere la prosecuzione del rapporto di lavoro; dovendosi in ogni caso considerare, quanto alla eventuale scarsa significatività del danno economico arrecato all'azienda, che "la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e ad incidere sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro (Cass. civ. Sez. lavoro, 18-09-2014, n. 19684; Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2004, n. 16260).

Né ad una diversa conclusione può pervenirsi in relazione alle indicazioni attoree secondo cui la destituzione dal servizio applicata al Rota risulterebbe sproporzionata rispetto alle meno gravi sanzioni disciplinate comminate agli ulteriori soggetti coinvolti nelle indagini, laddove proprio le risultanze di dette indagini evidenziano il preponderante ruolo assunto dal medesimo Rota nello svolgersi dei fatti in questione e valgono, altresì, a connotarne la relativa posizione sul piano disciplinare, in termini deterlori rispetto a quella degli altri dipendenti.

Al contempo, nessuna "violazione della normativa in tema di rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare" è ravvisabile nell'operato del datore di lavoro, laddove l'atto di opinamento specificatamente indica gli elementi dell'indagine penale in relazione ai quali sono stati ritenuti ragionevolmente certa la commissione dei fatti da parte del dipendente e ragionevolmente sussistenti gli illeciti disciplinari, senza necessità di attendere la conclusione del processo penale.

Tanto premesso, occorre preliminarmente considerare come, in difetto di ulteriori richieste istruttorie specificatamente vertenti sui fatti oggetto dell'addebito disciplinare o di indicazioni eventualmente utili a scalfire la valenza probatoria dei contributi di

conoscenza acquisiti nel corso della fase sommaria, può essere integralmente confermata e recepita la ricostruzione fattuale posta a fondamento della relativa decisione.

Non essendo stati al contempo lumeggiati ulteriori profili di invalidità dell'atto di licenziamento di cui trattasi o argomentazioni critiche che possano eventualmente condurre ad una diversa valutazione di quanto già esaustivamente considerato, non può, dunque, che addivenirsi ad una integrale conferma dell'ordinanza impugnata.

Alla luce delle assorbenti considerazioni che precedono, l'opposizione proposta è, quindi, da rigettare. La pronuncia sulle spese della presente fase segue la soccombenza della parte opponente nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta ex art. 1, comma 51, L. n. 92 del 2012, con atto depositato il 14.5.2018, da Rota Stefano nei confronti di AMAT s.p.a., così provvede: rigetta l'opposizione, confermando integralmente l'ordinanza impugnata; condanna la parte opponente al pagamento delle spese processuali della presente fase di opposizione, che liquida in euro 1.800,00, oltre al rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge.

Taranto, il 6 febbraio 2019.

il giudice
dott. Giovanni De Palma

Depositato in Cancelleria

Taranto li **7 FEB. 2019**

Il cancelliere C1

dott. ssa Sandra MAIORANO